

11.05.2006

CORTE dei CONTI - (le prescrizioni effettuate in eccedenza rispetto ai piani terapeutici non sono indice di errore professionale gravemente colposo)

§ - la legge assegna ai piani terapeutici il carattere di indicazioni da fornire "alla valutazione dei medici curanti", riconoscendo a questi ultimi, che operano a diretto contatto con il malato e hanno la visione complessiva delle sue reali condizioni, fisiche, ambientali e psicologiche, quel margine di discrezionalità nella valutazione degli indirizzi terapeutici provenienti dalle competenti strutture sanitarie, che consenta loro di adottare le soluzioni terapeutiche che meglio si attagliano alla fattispecie concreta.

Non possono costituire indice di errore professionale gravemente colposo le prescrizioni effettuate in eccedenza rispetto alla quantità prevista dal piano terapeutico (o modulo autorizzativo); non si tratta infatti di errori diagnostici o terapeutici, derivanti dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla scienza medica né di difetto del livello minimo di abilità e perizia tecnica proprio della professione, bensì di mere irregolarità amministrative.

Secondo la giurisprudenza, infatti, la colpa professionale del medico, deve essere valutata nel ristretto ambito della colpa grave, di cui all'art. 2236 del codice civile. Pertanto, il grave errore professionale è ravvisabile quando il comportamento del sanitario sia incompatibile con il livello minimo di cultura e di esperienza indispensabile per l'esercizio della professione sanitaria. (www.dirittosanitario.net)